



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. [REDACTED]
[REDACTED], ha pronunciato il seguente decreto, a
scioglimento della riserva formulata all'udienza del
18.9.2025, nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] 2025,
promosso da:

[REDACTED]
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato
in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED]
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED] Indirizzo
Telematico; , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

Contro

[REDACTED] rappresentata e
difesa per mandato a margine della memoria di
costituzione e risposta dall'avvocato TOFACCHI FRANCO,
presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata
VIA MASCHERONI 31 MILANO

CONVENUTO

Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28 l. 300/70,
depositato il 4.8.2025, le articolazioni territoriali
delle sigle sindacali in epigrafe hanno convenuto in
giudizio [REDACTED] chiedendo che fosse accertata
l'antisindacalità della condotta [REDACTED]

[REDACTED] consistita:

-nell'aver posto in essere comportamenti antisindacali,
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà
e della attività sindacale nonché del diritto di
sciopero, scavalcando i sindacati, comunicando
direttamente con i lavoratori nell'ambito di una vertenza

sindacale, condividendo informazioni non corrispondenti al vero, esprimendo giudizi negativi sulle iniziative di sciopero, così chiedendo di ordinare alla Società convenuta di interrompere ogni comunicazione diretta con i lavoratori;

- nell'aver gravemente danneggiato e pregiudicato l'immagine e la credibilità dei sindacati come indicati in epigrafe incidendo quindi fortemente sulle loro capacità di rappresentanza e proselitismo.

Conseguentemente, hanno chiesto:

- di ordinare alla Società convenuta di interrompere ogni comunicazione diretta con i lavoratori;

- di condannare la società convenuta a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale derivante a:

- [redacted] (...), da quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;

[redacted] (...), da quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;

[redacted] (...), da quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;

[redacted] (...), da quantificarsi nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia;

[redacted] (...), da quantificarsi nella misura di € 50.000,00

(cinquantamila/00) o nella diversa misura che il Giudice dovesse ritenere di giustizia (...).

Inoltre le associazioni sindacali ricorrenti hanno chiesto, sempre ai fini della rimozione degli effetti della illecita condotta della Società, di disporre l'affissione per 30 giorni del decreto emesso presso le bacheche di tutti i siti della società qui convenuta, nelle stesse bacheche o luoghi dove sono stati affissi comunicati aziendali richiamati nella narrativa del ricorso, ed ogni altra misura idonea a cessare gli effetti della condotta antisindacale ed a rimuoverne gli effetti.

Hanno chiesto, sempre ai fini della rimozione degli effetti della illecita condotta della Società convenuta, di disporre "Ogni altra misura idonea a cessare gli effetti della condotta anti sindacale ed a rimuoverne gli effetti".

Hanno chiesto, in ultimo di:

- [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, d. lgs. n. 150/2011, in virtù della lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale gli enti collettivi ricorrenti sono portatori e garanti (...).

Le associazioni ricorrenti allegano che [REDACTED] con missive datate 30 marzo 2025; 11 aprile 2025, 30 giugno 2025, 10 e 21 luglio 2025 aveva portato direttamente i propri dipendenti a conoscenza della posizione aziendale su argomenti oggetto di trattativa sindacale e contestano sia la modalità di comunicazione sia il contenuto di tali missive, ritenute lesivi dell'immagine e della reputazione dei sindacati.

Costituendosi, la parte datoriale ha contestato integralmente la ricostruzione avversa, rilevando come nessuna lesione all'attività sindacale poteva essere addebitata alla stessa. Ha sostenuto, in particolare, come non fosse ravvisabile alcun comportamento antisindacale nell'aver inviato alcune comunicazioni direttamente alla platea dei propri dipendenti nel corso di trattative sindacali, ritenendo di non avere in alcun modo ostacolato il libero svolgimento dell'attività sindacale ovvero leso l'immagine del sindacato stesso. Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.

Si osserva, in generale, che l'art. 28 L. 300/70 tutela le organizzazioni sindacali dal comportamento illegittimo del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, attribuendo al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, il potere di ordinare al datore la cessazione del comportamento illegittimo e di rimuoverne gli effetti. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può

sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo oggettivamente tale da limitare la libertà sindacale" (Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13726 del 17/06/2014; cfr. anche Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 9250/2007).

Nel caso in esame, le sigle sindacali ricorrenti individuano il comportamento antisindacale di [REDACTED] nell'aver portato, con missive datate 30 marzo 2025; 11 aprile 2025, 30 giugno 2025, 10 e 21 luglio 2025 direttamente i propri dipendenti a conoscenza della posizione aziendale su argomenti oggetto di trattativa sindacale contestando sia la modalità di comunicazione sia il contenuto di tali missive, ritenuto lesivo dell'immagine e della reputazione dei sindacati.

Osserva il Tribunale che tale condotta datoriale, in assenza di ulteriori allegazioni delle parti attrici, non è oggettivamente idonea a ledere le prerogative sindacali: non risulta, infatti, che le comunicazioni dell'azienda rivolte direttamente ai dipendenti nel corso di trattative sindacali, abbiano ostacolato l'attività sindacale e limitato il diritto di sciopero e neppure che abbiano leso l'immagine del sindacato stesso; è emerso, infatti, dalla lettura delle missive datate 30 marzo 2025; 11 aprile 2025, 30 giugno 2025, 10 e 21 luglio 2025 che la convenuta si è limitata a precisare ai lavoratori quale fosse la propria posizione al tavolo delle trattative, senza frapporsi al regolare svolgimento delle trattative sindacali in corso.

Ne discende che alcuna condotta antisindacale può essere
ascritta in capo alla parte datoriale e il ricorso non
può trovare accoglimento.

Le spese sono integralmente compensate, avuto riguardo
alla particolare complessità delle questioni sottese.

P.Q.M.

A) respinge il ricorso;

B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Bologna, 22.9.2025

La Giudice

Dott. 